



TRIBUNALE DI BARI
III[^] SEZIONE CIVILE

IL GIUDICE

letti gli atti nel giudizio n. XXX Rg; ha emesso il seguente

DECRETO

- Nel richiamato giudizio civile in sede di gravame la materia del contendere afferisce alle lesioni personali patite dall'attrice, in ragione del sinistro stradale occorso in Bari il XXX e le parti preciseranno le conclusioni all'udienza del XXX;

- Nelle more del giudizio, il difensore dell'appellante ha depositato istanza del XXX con cui, richiamato il potere del Giudice d'Appello di procedere al tentativo di conciliazione all'udienza di trattazione, ordinando quando occorra la comparizione personale delle parti ai sensi dell'art. 350, ultimo comma, cpc e stante il rinvio operato dall'art. 359 cpc alle norme del procedimento davanti al tribunale di primo grado, invoca il tentativo di conciliazione anche ai sensi dell'art. 185, comma 2, cpc ovvero la formulazione alle parti di una proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc;

- Siffatta parentesi processuale non si tradurrebbe in un aggravio per le parti, nell'attesa come detto della già calendarizzata udienza di pc, ma sarebbe quantomeno opportuno avviare un percorso graduale e con traccia scritta in cui le parti possano coltivare fra loro, in primis, una volontà conciliativa e/o transattiva, con lo scambio di proposte ed offerte il tutto agevolato, nel corso del giudizio, dallo scadenziario concordato nel rispetto delle linee guida della prassi conciliativa delineatasi presso l'intestato Ufficio fin dal mese di febbraio 2011 1), per poi, all'udienza da fissarsi ad hoc, valutare la sussistenza dei presupposti per un'eventuale ipotesi di conciliazione/transazione giudiziaria ex art. 185 bis c.p.c. 2);

-La norma in commento consegna al giudice - a differenza dell'attività di conduzione delle parti verso lo scambio, nell'esercizio della loro autonomia privata, di proposte e/o accettazioni di accordi transattivi o conciliativi, riservatagli dall'art. 185 cpc con il più generale tentativo di conciliazione delle parti - il potere dovere di svolgere un'attività di promozione del contenuto di una formula conciliativa o transattiva. Il giudice, secondo l'espressione usata dal legislatore, potrà assolvere a tale compito almeno "sino a quando è esaurita l'istruzione".

- Un'interpretazione evolutiva e sistematica delle più recenti riforme del codice di rito (l'istituto della mediazione, anche nella sua accezione facoltativa, come tratteggiato nel riformato Dlgs n. 28/2010; gli strumenti di contenimento e costrizione degli abusi processuali di cui agli artt. 91 e 96 cpc) consente d'intravedere, fra le fasi del processo che precedono la decisione, quella in cui il giudice dovrà

¹ Si rimanda allo schema di ordinanza adottato dal Tribunale di Bari riprodotto sul Foro Italiano, vol. 2, anno 2012, parte quinta "Monografie e Varietà", pag. 59 e ss.

² Norma processuale applicabile ai processi pendenti, secondo il principio del "tempus regit actum".

quantomeno riflettere se, svelatesi via via le cd incognite processuali (decadenze, preclusioni, mutamenti normativi e giurisprudenziali, ammissione ed assunzione dei mezzi istruttori, etc..), vi sia spazio per una soluzione di bonario componimento. Una doverosa riflessione - svincolata da rigidità processuali, ma, a ben guardare, legata sia a profili di opportunità e di economia processuale, che più squisitamente deontologici **3** - sulla possibilità di definire la controversia attraverso la via delle ADR, con percorsi vari, purchè condivisi dalle parti (scambio di proposte e offerte transattive, stesura di verbali di conciliazione, accordi raggiunti innanzi ad organismi di mediazione), salva l'occasione per il giudice di formulare, discrezionalmente, un'ipotesi transattiva giudiziaria, allorchè ricorrano le condizioni ex art. 185 bis cpc.

- Va dunque accordato alle parti un termine in più scadenze per il raggiungimento di un eventuale accordo convenzionale sulla base di proposte e/o offerte scambiate nel contraddittorio e di cui verrà allegato in giudizio il relativo carteggio, e ciò comunque fino alla prossima udienza, alla quale, se l'accordo verrà raggiunto, le parti potranno non comparire, mentre se fallisca potranno riportare a verbale le loro posizioni e/o offerte al riguardo, permettendo al Giudice, nel merito, l'eventuale formulazione di una proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc ovvero la valutazione della loro condotta processuale per la regolamentazione delle spese di lite, ex art. 91 cpc **4**, ovvero per l'equa riparazione nei casi di cui all'art. 96 III° cpc.

INVITA

“le parti a scambiarsi via fax, entro il XXX , proposte e/o offerte per la definizione bonaria della controversia, ed entro il_XXX a scambiarsi via fax eventuali controproposte, assegnando ulteriore termine sino al XXX per tenere fra loro un incontro assistiti dei legali (ed eventualmente presso gli organismi preposti all'attività conciliativa ai sensi della L. n. 69/2009), finalizzato ad esaminare le ipotesi transattive articolate, avendo cura di documentarne l'esito mercè la redazione di apposito processo verbale da depositarsi sino a 10 gg prima dell'udienza di rinvio e di cui potrà tenersi conto, nel merito, al momento della regolamentazione delle spese processuali”.

RINVIA

il presente procedimento all'udienza del XXX, ore 9,30 , disponendo per quella data la comparizione delle parti innanzi a sé al fine di poter svolgere, in ossequio al dettato del citato art. 185 cpc ed ove ancora

³ L'incidenza negli ultimi anni delle condanne ex legge Pinto, che intercettano lungaggini processuali spesso inevitabili negli Uffici giudiziari, gravati com'è noto da un carico di lavoro non facilmente organizzabile per penuria di uomini e mezzi, merita di essere contenuta pure implementando gli spazi processuali di apertura verso alternative di giustizia.

⁴ L'articolo citato prevede che “il giudice, se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 92 cpc

possibile, il tentativo giudiziale di conciliazione ovvero valutare la possibilità di una proposta conciliativa ex art 185 bis cpc.

Si comunichi.

Bari, XXX

IL GIUDICE